

STATUTO

SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE "ENTI MORALI DI GUSSAGO"

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 15149 DEL 21.11.2003**

ORIGINI

ART. 1

Le attuali scuole CENTRO NAVA RONCO con sede in Gussago furono istituite rispettivamente nel 1935 – 1900 – 1930.

Furono erette in ente morale con Regio Decreto di Umberto I in data 09.12.1935 (Centro), Regio Decreto di Umberto I in data 17.05.1900 (Nava), Regio Decreto di Vittorio Emanuele III in data 08.08.1930 (Ronco) ed assunsero la qualifica di I.P.A.B., regolata dalle norme della legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche.

A seguito del DPR 24.07.1977 n. 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le scuole Centro, Nava, Ronco, vennero ricomprese tra le II.PP.AA.BB. escluse dal trasferimento ai Comuni “in quanto svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo religiosa”.

L’Asilo Infantile Giovanni Nava ebbe la prima donazione del sig. G.Nava, successivamente si aggiunse il lascito Levi-Minzi.

L’asilo Infantile del Centro ebbe origine con la prima donazione della sig.ra Cherubini Flaminia, successivamente si aggiunsero le donazioni di Torre Angela (Madre Crocifissa) e del sig. Piovanelli.

La Scuola Materna Ronco ebbe la prima donazione dalla sig.ra Bonometti Catina ved.Zanetti e per iniziativa del rev. Leali.

I sopraccitati donatori fissarono nei loro testamenti il perseguimento dei seguenti scopi: “Accogliere e custodire i bambini di ambo i sessi dall’età dai tre ai sei anni e provvedere alla loro educazione fisica, intellettuale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro tenera età”.

Le Scuole dell’Infanzia sono state riconosciute Scuole Paritarie ai sensi della Legge 62/2000 con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione (n. 488/2211 Ronco – N. 488/2212 Nava – n. 488/2210 Centro) in data 28/02/2001 a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001.

Per permettere uno sviluppo compatibile con le nuove esigenze della comunità ma nel rispetto degli scopi testamentari, si prevede una partecipazione allargata al Consiglio di Amministrazione da parte della popolazione, con particolare attenzione ai genitori dei bambini iscritti alla scuola materna, al fine di creare quelle sinergie di stimolo e controllo che permettano un costante sviluppo dell’Ente.

Il presente statuto viene approvato unitamente alla trasformazione ed unificazione dell’Ente da I.P.A.B. in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall’ente stesso in attuazione della L.R. 13.02.2003 n. 1.

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART.2

A seguito della trasformazione di cui all'art. 1 la scuola dell'infanzia Centro, Nava, Ronco, è una Fondazione regolata dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata ed ha sede in Via Staffoli n. 5 – Gussago.

ART. 3

La Fondazione gestisce scuole dell'infanzia paritarie e strutture di assistenza ai bambini in età prescolare (da 0 a 6 anni) di ispirazione cristiana.

Non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 4

La Fondazione ha lo scopo di accogliere nei giorni feriali i bambini d'ambo i sessi in età prescolare con priorità ai bambini residenti nel Comune di Gussago e di provvedere alla loro educazione fisica e morale, intellettuale e religiosa, nei limiti consentiti dalla loro età, e di provvedere, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, a concorrere alla realizzazione delle richieste della comunità gussaghese per quanto attiene a progetti riguardanti i bambini in età prescolare.

ART. 5

I bambini ammessi alla scuola dell'infanzia non possono rimanere oltre il principio dell'anno scolastico nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare (salvo diverse indicazioni da parte degli organi preposti).

Le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza saranno stabiliti con apposito Regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di carenza di posti sono preferiti i bambini residenti nel Comune di Gussago e, fra i residenti, quelli più bisognosi con riferimento alla situazione di famiglia.

ART. 6

Ai bambini della Scuola dell'Infanzia viene somministrata la refezione quotidiana, la stessa è conforme alle tabelle dietetiche vigenti.

ART. 7

Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto risulta nell'allegato A).

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini:

- con i proventi derivati dal patrimonio
- con le rette degli utenti
- con i contributi di enti pubblici e privati
- con altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuiti all'incremento del patrimonio
- con il ricavato delle sottoscrizioni dei Sostenitori.

ART. 8

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 9

Sono organi della Scuola Paritaria:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- l'Assemblea dei Sostenitori
- il Revisore dei Conti

ORGANI ISTITUZIONALI E LORO ATTRIBUZIONI

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Scuola dell'infanzia è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di 9 (nove) membri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione:

n. 5 componenti nominati dall'Amministrazione Comunale

n. 1 componente in rappresentanza dei Sostenitori

n. 3 componenti in rappresentanza dei Genitori.

I componenti nominati dall'Amministrazione Comunale durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

I Rappresentanti dei Genitori, garantendo un rappresentante dei Genitori per ogni sede, durano in carica uno anno e possono essere riconfermati per un massimo di due volte consecutive.

Il Rappresentante dei Sostenitori dura in carica due anni e può essere rieletto.

La carica nel Consiglio di Amministrazione è completamente gratuita.

Ogni componente del Consiglio di Amministrazione nell'autonomo espletamento del suo mandato terrà conto, ove ciò non sia in contrasto con i preminenti interessi dell'Ente, degli indirizzi dell'organo che lo ha nominato.

ART.11

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità di Vigilanza la può promuovere.

ART. 12

Non possono far parte del Consiglio, se nominati decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità ad assumere la carica di Consigliere Comunale.

ART. 13

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare il Consiglio adempie ai seguenti compiti:

- delibera i regolamenti del personale, quelli relativi alla vita comunitaria e quelli inerenti al funzionamento della scuola
- assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dal regolamento organico del personale
- delibera le convenzioni con enti pubblici e privati
- delibera su contratti di locazione, fornitura e somministrazione
- delibera sull'acquisto e l'alienazione di titoli e beni mobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti

- delibera l'alienazione di beni immobili, alle condizioni di cui all'art. 17 – comma 2 – del Decreto legislativo 207/2001, con il voto favorevole di almeno 5 dei suoi componenti
- Adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
- Stabilisce criteri e modalità di iscrizione all'Albo dei Sostenitori della Fondazione.
- Delibera la modifica dello statuto dell'Ente e la sua estinzione con il voto favorevole di almeno 6 dei suoi consiglieri.

Per le deliberazioni relative a bilanci, alienazioni e modifiche dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà acquisire, oltre ai pareri prescritti dalla normativa vigente, anche il parere non vincolante dell'assemblea dei Sostenitori.

Su altre materie il parere dell'assemblea dei Sostenitori potrà sempre essere richiesto su istanza di almeno cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 4 dei suoi componenti e comunque almeno due volte l'anno per approvare il bilancio e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno 5 dei membri in carica del Consiglio.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione di quanto previsto dagli alinea 6 e 9 del precedente articolo.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto, a discrezione del Presidente.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese con voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro a cura del Segretario, il relativo verbale.

Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da tutti i consiglieri intervenuti alla riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

ART. 15

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle amministrazioni ed agli organi competenti le designazioni di propria competenza al fine di poter procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio, nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 16

Le dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione devono essere iscritte dal Presidente tra gli argomenti posti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.

Nel caso in cui il consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'organo o all'autorità competente affinché proceda alla designazione del nuovo Consigliere.

Con la medesima modalità si procede in caso di morte, di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni e nel caso di decadenza di un membro del Consiglio stesso.

Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

ART. 17

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza è presieduto dal Consigliere più anziano d'età ed elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente.

Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere rieletto.

Le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento sono demandate al vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi, al Consigliere più anziano di nomina e a pari anzianità di nomina, al più anziano di età.

ART. 18

Il segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno o all'esterno.

Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e con i Consiglieri, cura gli aspetti amministrativi della scuola, custodisce gli atti ed i documenti dell'Amministrazione.

Il Segretario ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e nell'organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed opera secondo le sue direttive.

ORGANI COLLEGIALI

ART. 19

Nella scuola dell'infanzia sono istituiti gli organi in analogia a quelli previsti dal DPR 416/1974, i quali saranno regolamentati mediante adozione di apposito regolamento interno.

SOSTENITORI E ALBO DEI SOSTENITORI

ART. 20

Allo scopo di sostenere la Fondazione e di promuovere e sviluppare le sue iniziative è costituito l'Albo dei Sostenitori della Fondazione che sarà tenuto dalla Segreteria della Fondazione la quale provvederà all'iscrizione dei Sostenitori secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà ogni due anni l'importo minimo per l'iscrizione all'Albo dei Sostenitori.

Sono Sostenitori tutti coloro che, condividendo scopi e finalità della Fondazione, si impegnano al suo sostentamento ed alla promozione e sviluppo delle sue iniziative.

I Sostenitori si distinguono in ordinari e perpetui.

Sono Sostenitori Ordinari coloro che annualmente corrispondono la quota stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Con apposita quota da stabilirsi anno per anno verrà data la possibilità a tutti i genitori dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia di divenire Sostenitori contestualmente all'atto di iscrizione, ovvero entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Sono Sostenitori Perpetui coloro che in qualsiasi modo corrisponderanno alla fondazione somme in denaro o beni di valore non inferiori al minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ai fini dell'iscrizione all'Albo a tale titolo.

I Sostenitori perpetui, oltre all'iscrizione all'Albo dei Sostenitori, saranno ricordati in apposito quadro affisso all'ingresso della Scuola dell'infanzia.

ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI E SUOI COMPITI

ART. 21

L'Assemblea dei Sostenitori promuove, in collaborazione e d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, tutte le iniziative che riterrà opportune per sostenere l'Ente e la sua attività, esprime parere consultivo ai sensi dell'art. 13 – commi 2 e 3, nomina il rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione e stabilisce il proprio regolamento interno.

La costituzione dell'Assemblea dei Sostenitori richiede un numero minimo di sostenitori pari al doppio dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Sino a quando non sarà raggiunto tale numero, il Consiglio di Amministrazione potrà operare senza il componente in rappresentanza dei sostenitori e si prescinderà dai pareri di competenza dell'Assemblea dei Sostenitori.

L'Assemblea dei sostenitori deve esprimere i suoi pareri motivati entro 15 giorni dalla richiesta; decorso il termine di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione potrà prescindere dal parere medesimo.

Qualora il numero dei Sostenitori sia ridotto a meno del doppio dei componenti il consiglio di Amministrazione e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, si prescinderà dai pareri di competenza dell'Assemblea e la nomina del componente in rappresentanza dei sostenitori, ove sia scaduto il mandato di quello precedentemente nominato, verrà effettuata dal Consiglio di amministrazione, scegliendoli tra i sostenitori in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea dei Sostenitori potranno intervenire i Sostenitori perpetui e i sostenitori ordinari in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

La regolarità della quota associativa sarà verificata, all'inizio di ogni Assemblea, dalla Segreteria della Fondazione alla quale direttamente i sostenitori potranno, prima dell'assemblea, provvedere a regolarizzare la loro posizione.

I Sostenitori Perpetui hanno diritto a due voti, i sostenitori ordinari hanno diritto ad un voto.

Ogni sostenitore potrà delegare, con atto scritto, il voto ad un altro Sostenitore ed è consentito al Sostenitore perpetuo conferire la delega al Sostenitore Ordinario o viceversa.

Ogni sostenitore non potrà avere più di due deleghe.

Le Assemblee saranno convocate dal Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori con avviso consegnato almeno tre giorni prima al domicilio dei Sostenitori iscritti all'Albo ed in regola con le quote.

Il Presidente dell'Assemblea dei Sostenitori resta in carica per quattro anni e potrà essere rieletto.

Segretario dell'Assemblea dei Sostenitori è il Segretario della Fondazione che provvederà alla stesura del verbale delle Assemblee dei Sostenitori ed alla conservazione del libro dei verbali oltre che alla tenuta dell'Albo dei Sostenitori.

L'Assemblea dei Sostenitori si darà autonomamente un proprio regolamento interno e potrà pure determinare, se ne ravvisa la necessità, la costituzione di un Comitato che affianchi il Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà dei sostenitori.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

REVISORE DEI CONTI

ART. 22

La gestione amministrativa e contabile della Fondazione è controllata dal revisore dei conti nominato dall'Amministrazione Comunale.

Il revisore dei conti non può far parte del Consiglio di Amministrazione e dovrà essere iscritto all'albo dei revisori contabili.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e può effettuare verifiche di cassa, controlla il rendiconto annuale finanziario della Fondazione; può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzione consultiva.

Il revisore dei conti dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e può essere rieletto.

Alla scadenza del mandato si procede come previsto dall'art. 15 per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

La Fondazione tiene presso la sede il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari sottoscritte dal Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario.

ART. 24

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.

